



COMUNE DI M A R I N O  
*Città metropolitana di Roma Capitale*  
**SERVIZI SOCIALI**

*Regolamento dei Servizi Sociali*  
*Deliberazione del Consiglio comunale del \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_*

**CAPO I - Dei principi ispiratori**

- ART. 1 - Principi e sistema integrato
- ART. 2 – Riferimenti normativi
- ART. 3 - LIVEAS
- ART. 4 - Finalità ed obiettivi
- ART. 5 – ISEE Indicatore della situazione economica equivalente
- ART. 6 - Utenti ed interventi
- ART: 7 – Diritti degli interessati
- ART 8 - Rapporti con il Distretto
- ART 9 - Rapporti con organismi non lucrativi di utilità sociale
- ART 10 - Servizio civile
- ART 11 – Commissione sociale
- ART. 12 – Natura delle prestazioni

**CAPO II - Disposizioni generali**

- ART. 13- Determinazione della situazione economica del richiedente
- ART. 14- Partecipazione alla spesa da parte dell'utente
- ART. 15-Obblighi delle persone tenute agli alimenti
- ART. 16 - Rivalsa sulle proprietà dell'utente
- ART. 17 – Soglia di accesso delle prestazioni
- ART. 18 - Decorrenza delle prestazioni

**CAPO III - Gli interventi socio-assistenziali**

- ART. 19 - Tipologie e modalità degli interventi socio assistenziali
- ART. 20 - Interventi di sostegno economico
- ART. 21 - Servizi domiciliari e di supporto alla domiciliarità

- ART. 22 - Assistenza sociale ed educativa
- ART. 23 - Affidamento familiare
- ART. 24 - Interventi ed attività connesse a percorsi di inclusione sociale
- ART. 25 - Sostegno al reddito
- ART. 26 - Servizi residenziali e semiresidenziali
- ART. 27 - Banca del tempo
- ART. 28 - Emergenza abitativa

#### CAPO IV - Del Procedimento

- ART. 29 - Accesso ai servizi e agli interventi socio-assistenziali
- ART. 30 - Segretariato Sociale
- ART. 31 - Sportelli al cittadino
- ART. 32 - Calendario delle scadenze
- ART. 33 - Istruttoria
- ART. 34 - Ricorso
- ART. 35 - Controlli e verifiche
- ART. 36 - Utilizzo dei dati personali
- ART. 37 - Accesso ai documenti
- ART. 38 - Trasparenza e Pubblicità
- ART. 39 - Valutazione e monitoraggio
- ART. 40 - Norme di rinvio
- ART. 41 - Entrata in vigore

#### CAPO V - Modulistica

CAPO I  
Dei principi ispiratori

**Art. 1 - Principi e sistema integrato**

- 1) Il presente Regolamento determina i criteri di erogazione degli interventi dei Servizi Sociali del Comune di Marino, tenuto conto delle norme costituzionali, di quelle impartite dalla Legge 8 novembre 2000 n. 328 “ legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ”, della Legge Regionale Lazio 10 agosto 2016 n.11 e dello Statuto comunale. L’Ente Locale sostiene e garantisce i diritti e i doveri di cittadinanza sociale, la coesione sociale, persegue le finalità di tutela e di sviluppo della qualità della vita degli individui, attraverso il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, garantendo sia la libertà di scelta rispetto ai servizi disponibili, sia la qualità dei servizi offerti nell’ambito delle risorse disponibili e della programmazione prevista nel Piano di zona distrettuale.
- 2) Il Comune persegue la finalità di realizzare un sistema di servizi sociali integrato. Il sistema integrato è il complesso di prestazioni sociali in favore della persona risultante dalla cooperazione di più soggetti fra servizi pubblici e privati dove le organizzazioni del terzo settore e le forme di autorganizzazione dei cittadini sono “attori” indispensabili del sistema sociale municipale con l’obiettivo fondamentale del “ben essere” della comunità.
- 3) Il sistema socio-assistenziale del Comune si uniforma ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e dignità della persona e dell’inderogabile dovere di solidarietà sociale, garantendo :
  - a) il rispetto dei diritti inviolabili della persona con riferimento anche alle esigenze di riservatezza delle informazioni che riguardano la sua condizione nel rispetto della libera scelta dell’ individuo, come definito nella Legge nazionale 31.12.1996, n. 675 e successivo Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196;
  - b) l’eguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti;
  - c) l’eguaglianza di opportunità tra uomo e donna nella valorizzazione della differenza di genere in tutte le espressioni della società;
  - d) il mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita e di lavoro, considerando il ricorso ad interventi istituzionalizzati come misure di emergenza e di eccezionalità;
  - e) il diritto ad una maternità e paternità consapevole e responsabile, la tutela delle donne gestanti e madri in situazione di disagio sociale;
  - f) la libertà di scelta fra le prestazioni erogabili;
  - g) la conoscenza dei percorsi assistenziali e l’informazione sui servizi disponibili;

- h) l'accesso e la fruibilità delle prestazioni in tempi che siano compatibili con i bisogni;
- i) l'individuazione del cittadino come protagonista e soggetto attivo nell'ambito dei principi di solidarietà, di partecipazione, di auto-organizzazione, di attività promozionali;
- j) la valorizzazione ed il rispetto delle diverse culture e la rimozione degli ostacoli che si oppongono all'esercizio dei diritti civili e sociali da parte dei cittadini immigrati;
- k) la tutela delle vittime di violenza e maltrattamenti;
- l) i livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all'art.22 comma 1 e 2 della legge 328/2000.

## **Art. 2 – Riferimenti normativi**

Le disposizioni normative a cui il presente regolamento fa riferimento sono le seguenti

- legge 7 Agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” – artt. 1 e 12;
- Legge 328/2000 “Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- Legge regionale 11 agosto 2016 n.11;
- D.P.C.M. 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio- sanitarie”;
- D.Lgs 109/1998, come modificato dal D.Lgs 130/2000:” Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate” e successive modifiche ed integrazioni che prevede l'indicatore della Situazione Economica per accedere alle prestazioni agevolate;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- Decreto Legislativo, 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- Deliberazioni Autorità Nazionale Anticorruzione

## **Art. 3 Liveas**

Il sistema integrato garantisce l'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali ai sensi dell'art.117 comma secondo, lettera m della Costituzione, definiti dall'art.22 della legge 328/2000. Il Comune assicura un omogeneo livello di prestazioni, progettando e realizzando gli interventi e i servizi del sistema integrato.

## **Art. 4 - Finalità ed obiettivi**

- 1) Gli interventi e i servizi debbono essere ordinati al perseguimento delle seguenti finalità:

- a) prevenire e rimuovere le cause di ordine economico sociale e psicologico che possano ingenerare situazione di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro;
- b) rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali, secondo modalità che assicurino possibilità di scelta a parità di costi;
- c) agire a sostegno della famiglia e dell'individuo garantendo, anche ai cittadini in difficoltà, la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale, provvedendo, se necessario, dietro libera scelta, all'inserimento in nuclei familiari, para familiari o comunitari sostitutivi;
- d) favorire e sostenere l'inserimento sociale, scolastico lavorativo dei soggetti disabili, degli emarginati o a rischio di emarginazione;
- e) garantire pari opportunità di genere e di nazionalità.

### **Art.5 ISEE indicatore della situazione economica equivalente**

Coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate devono produrre l'ISEE (Indicatore Situazione economica equivalente) quale strumento di valutazione della situazione economica. La determinazione e l'applicazione dell'ISEE ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate nonché alla definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime costituisce livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'art.117 secondo comma lettera M della Costituzione. L'ISEE è normato dal DPCM 159/2013, dal DM 8/3/2013 dal DM 7/11/2014 e successive modifiche integrazioni e provvedimenti attuativi.

Durata dell'ISEE. A norma di legge l'ISEE scade il 15 gennaio dell'anno successivo. Al fine di valutare la permanenza dei requisiti l'utente è tenuto ad aggiornare l'ISEE nei tempi fissati per le diverse procedure. Nell'ammissione agevolata a servizi che seguono il calendario scolastico non è richiesto aggiornare l'ISEE e di conseguenza rideterminare le agevolazioni nel corso dell'intero anno scolastico.

### **Art. 6 - Utenti ed interventi**

- 1) Hanno diritto agli interventi disciplinati dal presente Regolamento tutti i cittadini e le famiglie residenti nel territorio del Comune di Marino;
- 2) Tutte le persone dimoranti nel territorio del Comune di Marino hanno comunque diritto agli interventi che siano di natura contingibile ed urgente, pertanto non differibili, ed alle condizioni e con i limiti previsti dalle normative vigenti e secondo le procedure del piano sociale regionale e dei regolamenti comunali;
- 3) Le persone od i nuclei che rientrano nelle situazioni di gravità definita ai sensi dell'art. 3 della legge 104/92 hanno diritto ai servizi ed alle prestazioni, reputate necessarie ed opportune all'interno del piano personale di intervento e delle risorse disponibili nel bilancio comunale;
- 4) E' cura del Servizio Sociale segnalare al Comune di residenza l'eventuale situazione di disagio delle persone di passaggio.

### **Art. 7 – Diritti degli interessati**

Il Servizio Sociale del Comune di Marino, nell'attuazione delle specifiche normative, garantisce ai suoi cittadini:

- Imparzialità, trasparenza ed oggettività nell'accesso ed erogazione dei servizi;
- Rispetto della tempistica prevista per ciascuna istruttoria;
- La tutela e la riservatezza, conformemente alle previsioni della normativa in materia protezione dei dati personali e nel rispetto del segreto d'ufficio e professionale;
- La consulenza professionale di un operatore;
- L'individuazione dell'operatore responsabile del caso;
- L'informazione sugli interventi e le prestazioni erogate e sulle modalità per accedervi;
- Il diritto di ricevere formale comunicazione sull'intervento ricevuto;
- Il monitoraggio e controllo, da parte del Comune, sulla qualità delle prestazioni, anche quando sono erogate dai soggetti accreditati o convenzionati;

### **Art. 8 - Rapporti con il Distretto Socio sanitario**

Il Distretto socio sanitario è la dimensione territoriale in cui si integrano le prestazioni sociali e sanitaria erogate dal Comune in forma associata. La gestione complessiva dell'attività dei servizi sanitari/sociali/assistenziali è assicurata a livello di ambito distrettuale omogeneo che territorialmente coincide con il Distretto sanitario relativo ai Comuni di Marino e Ciampino e alla ASL6 / 3. I servizi di assistenza sociale del Comune di Marino e Ciampino e della Azienda sanitaria locale garantiscono, mediante l'ambito distrettuale omogeneo la proposta dei progetti integrati di intervento socio sanitario, la loro attuazione, la presa in carico degli utenti e l'erogazione delle prestazioni sociali e socio sanitarie.

Il Distretto è organizzato in base all'accordo di programma sottoscritto il 4 luglio 2002 e successivi rinnovi tra il Comune di Marino e il Comune di Ciampino. Ha un proprio ufficio di piano e di cittadinanza, dotato di un servizio di Segretariato Sociale, programma la propria attività attraverso un Piano di zona triennale ( art.19 L.328/2000).

### **Art. 9 - Rapporti con gli organismi non lucrativi di utilità sociale.**

Il Comune riconosce al volontariato un ruolo propositivo, di promozione, di stimolo e di solidarietà sociale, quale soggetto collaborativo, integrativo dell'intervento pubblico, presente nelle scelte di politiche sociali. Le Associazioni sono chiamate a formare un sistema integrato di solidarietà sociale, ognuna secondo le proprie peculiarità e disponibilità, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi. Il Terzo Settore del quale fanno parte le organizzazioni di cui all'art. 39 della legge regionale 11/2016, presenti sul territorio comunale, possono accedere a specifici contributi, e o servizi per iniziative di solidarietà sociale aventi carattere di sussidiarietà, nell'interesse della collettività e come modalità alternativa di erogazione di servizio pubblico o svolgimento di funzioni. . Le Associazioni possono proporre attività proprie o possono rispondere a bando comunale. Verranno approvate le istanze che meglio corrispondono alle attività riconducibili al presente regolamento e alle eventuali disponibilità finanziarie e di servizi. Le forme di collaborazione con le organizzazioni di volontariato si attuano attraverso gli strumenti normativi vigenti.

### **Art. 10 - Il Servizio Civile**

Per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali, il Servizio Sociale comunale predispone progetti tesi ad integrare e coordinare le prestazioni anche con l'utilizzo del servizio civile come esperienza organizzata di sussidiarietà rivolta agli uomini e alle donne ai sensi della legge 6 marzo 2001 n.64, a seguito dell'accreditamento all'Albo nazionale degli Enti di Servizio Civile ( Determinazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 gennaio 2005).

### **Art. 11 - Commissione sociale**

La Commissione Sociale è uno strumento di lavoro per la valutazione delle istanze dei cittadini e dei progetti di intervento a favore dell'utenza.

E' costituita dal personale tecnico del servizio sociale e, qualora sia ritenuto opportuno da operatori di altri servizi (ASL o Privato Sociale).

Effettua il monitoraggio e la valutazione dei servizi erogati.

### **Art. 12 - Natura delle prestazioni**

Il settore sociale all'interno dell' offerta di servizi al cittadino prevede varie tipologie di risposta alcune delle quali, di natura informativa e formativa, rivolte alla generalità della popolazione, altre più specifiche di sollievo ai bisogni del singolo o del nucleo di riferimento.

Questa tipologia si distingue in:

- contributo – erogazione di natura economica
- servizio – la risposta che sostiene la situazione di bisogno con prestazioni. Tali risposte debbono essere attivate su richiesta degli interessati e comportano di norma la partecipazione alla spesa complessiva assunta dall'Ente da parte del richiedente in base al reddito del nucleo familiare calcolato attraverso l'ISEE.

## CAPO II Disposizioni generali

### **Art. 13 - Determinazione della situazione economica e sociale del richiedente**

Ai fini della valutazione della situazione economica e sociale del richiedente l'intervento o il servizio, la persona interessata dovrà produrre attestazione ISEE in corso di validità ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modifiche e integrazioni, effettuare un colloquio con l'assistente sociale che potrà svolgere ulteriori approfondimenti e controlli per una più corretta valutazione del disagio.

### **Art. 14 - Partecipazioni alla spesa da parte dell' utente**

L'accesso ai servizi e agli interventi socio-assistenziali è subordinato alla partecipazione al costo sostenuto dall'Ente Pubblico, da parte dell'utente o delle persone tenute agli alimenti.

Nei casi di comprovata urgenza, su valutazione del Servizio Sociale territoriale, la prestazione è erogata in via temporanea a prescindere dal fatto che il costo della stessa sia a carico del cittadino o dell'Ente Locale, fatti salvi eventuali recuperi.

L'accesso ai servizi e agli interventi socio-assistenziali è gratuito qualora i beneficiari e i tenuti per legge si trovino sotto la soglia indicata all'art.15 del presente regolamento per l'accesso gratuito.

Per coloro (beneficiari e tenuti per legge) che si trovano oltre la soglia definita per accedere ai servizi e agli interventi socio-assistenziali è prevista una compartecipazione progressiva al costo del servizio o della prestazione, secondo le misure individuate nei singoli regolamenti o bandi. In caso di ricoveri temporanei o permanenti presso strutture residenziali e semi residenziali per le prestazioni socio sanitarie (RSA e RIABILITATIVE FISICHE e RIABILITATIVE PSICHIATRICHE-) di anziani o adulti inabili, l'utente fornisce l'ISEE SOCIO SANITARIO RESIDENZIALE e provvede a contribuire al proprio mantenimento, presso la struttura secondo i parametri fissati dalla Regione Lazio.

#### **Art. 15 - Obblighi per le persone tenute agli alimenti**

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell' art. 433 del codice civile, come specificato nell'articolo 13, sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un' assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all' obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza, riservandosi nei confronti dei parenti, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

#### **Art. 16- Rivalsa sulle proprietà dell'utente**

L'accettazione del servizio erogato dal Comune autorizza, in caso di inadempienza del pagamento a procedere legalmente nei confronti dell'insolvente.

In caso di affidamenti non temporanei a strutture residenziali di persona che sia proprietaria di beni immobili e/o beni mobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese della retta di ricovero, al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge, il Comune, tramite il competente ufficio legale, intraprende specifici atti esecutivi o conservativi.

#### **Art. 17 - Soglia d'accesso**

Per "soglia di accesso" si intende la definizione di un parametro, di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie, documentabili e non, per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

Il Comune di Marino assume, quale soglia di accesso, l'importo annuo di €. 8.000,00 per accedere agli interventi di natura economica;

La valutazione della situazione economica in cui versa il richiedente terrà conto del tenore di vita della persona e del nucleo e si avvarrà dell'attestazione ISEE quale documento probante.

I limiti previsti possono essere superati in presenza di particolari ed eccezionali situazioni di disagio opportunamente documentati e a seguito di attenta valutazione del servizio sociale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio di anno in anno deliberati e per progetti limitati nel tempo. Su tali casi eccezionali farà fede il parere espresso della Commissione Sociale costituita ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento.

#### **Art. 18 - Decorrenza delle prestazioni e date di scadenza**

Le prestazioni assistenziali decorrono dalla data prevista nei singoli atti autorizzativi. Non è prevista la retroattività rispetto alla data di presentazione della domanda.

Eccezioni sono ammesse, su proposta motivata dell' assistente sociale o della Commissione sociale, fatto salvo in ogni caso il limite insuperabile dell'annualità di riferimento.  
Tutti i contributi terminano al 31 dicembre di ogni anno.

**CAPO III**  
**Gli interventi socio-assistenziali**

**Art. 19 - Tipologie e modalità degli interventi socio assistenziali**

Gli interventi di assistenza sociale sono rivolti ai singoli, al nucleo familiare e a gruppi di cittadini, anche tramite prestazioni di consulenza e sostegno, attraverso servizi integrativi per il mantenimento del cittadino nel proprio nucleo familiare nonché mediante servizi sostitutivi.

Gli interventi socio assistenziali devono garantire il rispetto delle esigenze della persona.

Gli interventi devono emergere da progetti individuali e da programmi di intervento globali attraverso i quali predisporre il percorso socio-assistenziale-terapeutico e riabilitativo da proporre al cittadino, tramite l'attivazione di servizi di rete e l'utilizzo di tutte le risorse presenti nel territorio.

Gli interventi consistono in :

- a) interventi di sostegno economico
- b) servizi domiciliari e di supporto
- c) prestazioni di assistenza socio-educativa
- d) interventi ed attività connesse a percorsi di inclusione sociale
- e) sostegno al reddito
- f) servizi semi-residenziali
- g) servizi residenziali
- h) emergenza abitativa
- i) banca del tempo

**Art.20 - Interventi di sostegno economico**

Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati al soddisfacimento dei bisogni fondamentali del cittadino al fine di promuoverne l'autonomia e superare gli stati di difficoltà.

Al fine di soddisfare i bisogni fondamentali della vita quotidiana, gli interventi di assistenza economica possono avere carattere:

- A. continuativo
- B. temporaneo
- C. straordinario

L'intervento di sostegno economico è valutato avendo come riferimento la soglia d'accesso, di cui all'art.17.

L'intervento di sostegno economico può avvenire anche in concorso con l'erogazione di altre prestazioni e/o servizi socio-assistenziali, attraverso la fornitura di prestazioni a titolo gratuito o a tariffa agevolata relativo ai seguenti servizi:

- mensa e o trasporto scolastico
- asili nido
- assistenza domiciliare
- ricovero presso comunità a regime residenziale o semiresidenziale
- strutture e servizi sociali vari
- erogazione medicinali esclusi dal sistema sanitario – alimenti per la prima infanzia in base alla compartecipazione alla spesa da parte dell'utente prevista dall'art. 14 del presente regolamento.

L'intervento di sostegno economico può essere erogato in forme alternative quali buoni pasto, buoni alimentari, ticket libri, ecc.

### **A) Assistenza economica continuativa**

Possono fruire dell'assistenza economica continuativa i cittadini che si trovano nelle seguente condizione :

anziani ultrasessantenni, soli od in coppia in attesa di pensione e/o con ISEE sotto la soglia prevista dal presente regolamento;

L'assistenza economica continuativa è erogata per la durata massima di un anno, rinnovabile, previa verifica delle condizioni socio-economiche degli utenti e su parere della Commissione Sociale e con formale richiesta;

Ai fini della programmazione e dei tempi necessari per avere un ISEE in corso di validità la richiesta di assistenza economica continuativa va effettuata dal 28 febbraio al 31 marzo di ogni anno, ed è richiesta la tipologia di ISEE consentito (ordinario – corrente);

Viene in ogni caso fissato che il tetto massimo mensile erogabile è stabilito in base alle disponibilità del bilancio di riferimento e alla situazione socio economica dell'utente.

### **B) Assistenza economica temporanea**

Possono fruire dell'assistenza economica temporanea i cittadini che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- 1) nuclei monoparentali con figli minori a carico nel primo anno successivo alla nascita del minore in assenza di rete parentale di sostegno;
- 2) Nuclei familiari in cui l'unico componente occupato perda il lavoro a causa di fallimento della ditta, messa in mobilità, cassa integrazione, sopravvenuta grave malattia che sia causa di licenziamento o di riduzione dello stipendio;
- 3) ex detenuti e famiglie di detenuti;
- 4) soggetti dipendenti da sostanze e non, in presenza di un progetto riabilitativo concordato con il servizio competente SERD;
- 5) persone a rischio di marginalità in presenza di un progetto di reinserimento sociale;
- 6) giovani tra i 18 e i 21 anni già in carico al servizio con provvedimenti dell'Autorità giudiziaria in presenza di un progetto di autonomia personale.

Gli interventi di assistenza economica temporanea sono strettamente collegati ad un progetto di intervento individuale e globale proposto dal servizio sociale.

L'intervento economico, definito all'interno del progetto individuale, avrà di norma una durata massima di mesi 6. E' motivo di esclusione o di interruzione dell'assistenza economica temporanea la mancanza di collaborazione e la non attivazione da parte del richiedente.

Nelle situazioni di cui al punto 1) del presente articolo, qualora le condizioni di disagio del nucleo monoparentale permangono nonostante l'attivazione di un progetto condiviso, il contributo economico può essere prorogato anche per un periodo più lungo su autorizzazione della Commissione Sociale. L'importo viene fissato annualmente in base alla disponibilità di bilancio e alla situazione di disagio dell'utente.

### **C) Assistenza economica straordinaria per specifiche esigenze**

Possono fruire dell'assistenza economica straordinaria i cittadini che si trovano in via temporanea e/o per circostanze eccezionali a dover fronteggiare situazioni particolari senza adeguate risorse economiche.

L'assistenza economica straordinaria può essere erogata anche per il pagamento di tariffe o bollette limitatamente a luce, acqua, gas. Per le spese funerarie il Comune partecipa con un contributo per le persone sole e prive di reddito, limitatamente alle disponibilità di bilancio.

L'assistenza economica straordinaria viene erogata una tantum per un massimo di due volte l'anno e non è cumulabile con sussidi continuativi in favore dello stesso soggetto.

Le richieste di intervento economico motivate dalla necessità di acquisire prestazioni o presidi sanitari non coperti (o coperti in misura parziale) dal Servizio Sanitario Nazionale sono di norma valutate dalla Commissione sociale in presenza delle seguenti condizioni:

- utilizzazione preventiva di tutte le possibilità offerte dal Servizio Sanitario Nazionale;
- necessità di prevenire l' insorgenza o l' aggravamento di situazioni di maggiore bisogno assistenziale in nuclei familiari in temporanea e grave situazione economica.

L'importo viene stabilito in base al bisogno e alle risorse disponibili, previa presentazione del relativo preventivo di spesa. E' richiesto l' ISEE consentito (ordinario – corrente).

### **Art. 21 - Servizi domiciliari e di supporto alla domiciliarità**

Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali.

Le prestazioni di assistenza domiciliare hanno lo scopo di favorire il mantenimento delle persone nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurando gli interventi socio-assistenziali diretti a prevenire o a rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione o di disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio, anche con i servizi sanitari.

L' assistenza domiciliare è rivolta :

- a) ad anziani, soli o in coppia, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti;
- b) a nuclei familiari con la presenza di bambini e/o di ragazzi che necessitano temporaneamente di sostegni socio-educativi e/o di cura;
- c) a soggetti o nuclei familiari in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale (legge 104/92 art. 3 e 4);

essa viene effettuata in base al vigente regolamento di assistenza domiciliare ed educativa.

### **Art. 22 - Assistenza sociale ed educativa**

L' assistenza sociale ed educativa si attua attraverso gli interventi di sostegno al singolo, alla famiglia o a gruppi di soggetti a rischio, concordando con gli interessati un progetto volto a contrastare o risolvere situazioni di crisi e a prevenire e superare situazioni di isolamento, di emarginazione, di disagio o di devianza, mediante il ricorso alle risorse sociali, educative, culturali, ricreative, psicologiche

1) **Per i bambini, i ragazzi e i giovani** le iniziative e i servizi sono i seguenti :

- a) centri socio-educativi ludoteca
- b) sostegno educativo
- c) attività estive Centri Ricreativi Estivi – C.R.E.
- d) Libri di testo
- e) Borse di studio universitarie
- f) attività per minori Progetto OPEN SOURCE:

Iniziative di carattere sociale, culturale, artistico, musicale, ambientale, sportivo, di sostegno scolastico e riabilitativo.

Le procedure vengono attivate con bandi pubblici in base alla disponibilità di bilancio comunale

g) mensa scolastica a titolo gratuito

E' attivata con bando pubblico per i minori iscritti alla scuola materna ed elementare e solo in presenza delle risorse necessarie all'Ente per garantire la spesa.

h) mensa scolastica a titolo gratuito disabili

La mensa scolastica per disabili viene attivata su richiesta dei genitori o dei tutori per i minori disabili con certificazione rilasciata ai sensi dell'art.4 della legge 104/92. La domanda va prodotta sull'apposito modulo al quale va allegato il modello ISEE, dal 30 giugno al 31 ottobre; le domande ricevute oltre tale data andranno valutate dalla Commissione Sociale in relazione alle risorse finanziarie disponibili nel bilancio comunale.

2) **Per gli anziani** il Comune, in collaborazione con le associazioni di volontariato e del terzo settore, organizza :

a) attività di socializzazione attraverso i centri diurni; il centro è ispirato ai principi della partecipazione, dell'indipendenza, della autorealizzazione e della tutela della dignità degli anziani, è una struttura comunale polivalente di aggregazione con regolamentazione approvata dal Consiglio comunale. Per l'organizzazione e la gestione dei Centri Anziani il Comune destina annualmente una quota variabile in relazione alla disponibilità di bilancio divisa fra i centri anziani presenti sul territorio secondo i criteri stabiliti dal regolamento dei Centri anziani;

b) inserimenti in strutture accreditate.

3) **Per i disabili adulti** il Comune, in collaborazione con le associazioni di volontariato e del terzo settore, organizza :

a) percorsi formativi e di inclusione sociale;

b) progetti distrettuali;

c) centri diurni su progetti distrettuali.

### **Art. 23 - Affidamento familiare**

E' un istituto giuridico che, nell'ambito della tutela dell'infanzia e del sostegno alle responsabilità familiari, garantisce ai minori che si trovano momentaneamente in una situazione familiare pregiudizievole, l'accoglienza in una famiglia (L.184/83 artt. 1,2,4,5,80 e successive modifiche ).

Al fine di potenziare e sviluppare l'istituto dell'affidamento familiare e quale supporto per l'attività dei servizi sociali territoriali, si fa riferimento al POLO AFFIDO Distrettuale che svolge le funzioni previste dalla normativa regionale, quali il reperimento di famiglie e persone disponibili all'affidamento, la loro selezione e preparazione, l'attività di consulenza, sostegno e la promozione sul territorio.

Alle famiglie che si sono rese disponibili ad accogliere un minore residente nel Comune di Marino, verrà erogato un contributo mensile per il mantenimento di ogni minore stabilito ogni anno in base alle risorse distrettuali.

### **Art. 24 - Interventi ed attività connesse a percorsi di inclusione sociale**

Sono rivolti ai cittadini inoccupati e disoccupati non in grado di sostenere una normale attività lavorativa in quanto soggetti disabili, fasce deboli prive di adeguata professionalità, a rischio di emarginazione sociale, nuclei monoparentali, persone sole con figli minori a carico e nuclei familiari in cui l'unico componente occupato ha perso il lavoro.

Tali interventi hanno come obiettivo quello di sostenere, prevenire e rimuovere le cause di ordine economico, sociale e psicologico che possono generare situazioni di bisogno sociale e fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita. Sono collegati ad un progetto di intervento individuale e globale proposto dalle Assistenti Sociali con la durata massima di sei mesi e con un sostegno economico diversificato a seconda delle situazioni. Nei sei mesi è prevista una attività di volontariato tesa a recuperare la fiducia, la capacità di mettersi in gioco, di acquisire o mantenere competenze lavorative.

### **Art. 25 Sostegno al reddito**

E' rivolto a tutelare quelle persone che hanno perso il lavoro negli ultimi tre anni che risultano disoccupati al centro per l'impiego e che si trovano in condizioni tali da non poter far fronte

al proprio mantenimento e a quella della propria famiglia. E' previsto un contributo mensile per un massimo di 500,00 euro per sei mesi, prorogabili per altri sei mesi se la situazione familiare nel frattempo non sia variata. L'importo viene stabilito in base all'ISEE e al carico familiare. Nel periodo di riferimento l'utente dovrà offrire un contributo di lavoro a favore della collettività in funzione delle proprie competenze, impegnandosi in progetti sociali coordinati dal servizio sociale. Il budget viene fissato annualmente in base alla disponibilità di bilancio del Comune.

### **Art. 26 - Servizi residenziali e semiresidenziali**

I servizi semiresidenziali e residenziali sono finalizzati all'accoglienza, temporanea o stabile, di persone le cui esigenze assistenziali non possono trovare soluzione adeguata mediante altri interventi.

**I presidi residenziali** rivolti ai bambini, ai ragazzi e ai giovani sono:

- a) centro di pronta accoglienza
- b) casa per la gestante e per la madre con figlio
- c) casa di accoglienza per l'infanzia
- d) comunità a dimensione familiare
- e) casa famiglia
- f) gruppo appartamento

**I presidi residenziali** rivolti agli adulti con handicap e agli anziani sono:

- a) residenze sociali assistite
- b) comunità alloggio
- c) casa famiglia
- d) comunità alloggio protette
- e) centri residenziali
- f) residenze sanitarie assistenziali

**I presidi semiresidenziali**, finalizzati al sostegno e alla socializzazione, sono:

1. rivolti ai bambini, ai ragazzi e ai giovani
  - a. centro diurno – Ludoteca
  - b. centri di aggregazione giovanile
2. rivolti ai disabili e agli anziani
  - a. centri diurni
  - b. centri Anziani

Il funzionamento, le modalità e le procedure per l'accesso degli utenti sono disciplinati da appositi regolamenti, il costo del servizio è gratuito o a carico dell'utente in base alla tipologia dell'intervento e alla situazione economica dell'utente calcolata attraverso l'ISEE.

I Servizi di ospitalità residenziali e semiresidenziali, pubblici e privati, per anziani, per disabili e per minori sono soggetti alla preventiva autorizzazione al funzionamento e a vigilanza da parte del Comune nel quale sono ubicati, sulla base delle vigenti norme statali e regionali, nonché degli appositi regolamenti, ai quali si rimanda.

### **Art. 27 – Emergenza abitativa**

L'intervento socio-assistenziale di cui al presente Regolamento è finalizzato al sostegno del nucleo familiare per il superamento dell'emergenza abitativa. Si tratta di un contributo economico transitorio e non sostitutivo delle politiche nazionali, erogato esclusivamente a favore di nuclei familiari che versano in gravi ed accertate condizioni psico-socio-economiche rimasti senza alloggio a causa degli eventi particolari.

Hanno diritto ad usufruire del servizio i nuclei familiari residenti da almeno un anno nel territorio del Comune, il cui reddito complessivo annuo non superi la soglia di accesso di cui all'art 17.

Il contributo economico transitorio di sostegno per l'alloggio consiste nella erogazione di un assegno mensile per la durata massima di 6 mesi, o di un importo iniziale finalizzato al reperimento e alla locazione, da parte degli interessati, di alloggi privati sul libero mercato.

L'ammontare di tale erogazione sarà determinato a cura della Commissione sociale che terrà conto della consistenza numerica del nucleo familiare, del reddito complessivo, della presenza nello stesso nucleo di minori, disabili e anziani nonché dell'ammontare del canone di locazione sostenuto.

Per gli interventi di emergenza sarà competenza dell'assistente sociale in servizio al momento, reperire strutture di accoglienza anche di tipo alberghiero; la permanenza in dette strutture non potrà eccedere il periodo massimo di un mese (1).

Morosità incolpevole: il decreto interministeriale 30 marzo 2016 ha stabilito i criteri per la definizione della morosità incolpevole e delle procedure per la concessione dei contributi. La Giunta regionale con atto del 25 ottobre 2016 ha istituito il fondo e le linee guida per i Comuni. Si tratta di contributi per inquilini morosi incolpevoli, soggetti a sfratto per perdita o riduzione della capacità reddituale del nucleo. Tutto ciò che non rientra in tale procedura, per la complessità della stessa, va ricondotto alla emergenza alloggiativa di cui al presente articolo.

### **Art. 28 Banca del tempo**

Il servizio sociale sostiene e agevola le libere associazioni tra persone che si organizzano e si scambiano tempo per aiutarsi con attività, servizi e saperi: le banche del tempo. Sono istituti di credito in cui le transazioni sono basate sulla circolazione del tempo. Il valore delle attività scambiate corrisponde alle ore impiegate per realizzarle. Non si diventa debitori o creditori di una persona ma nei confronti della banca che incrocia domanda con offerta. Le persone che aderiscono si chiamano correntisti in quanto diventano titolari di conti correnti in cui depositano le ore impiegate a favore di altri correntisti acquisendo la disponibilità di un credito di pari valore in termini di ore.

CAPO IV  
Del Procedimento

**Art. 29 - Accesso ai servizi e agli interventi socio-assistenziali**

L'accesso e l'erogazione delle prestazioni e dei servizi deve essere attivato dall'interessato, da un familiare o altri soggetti che ne abbiano motivo o titolo.

La richiesta di prestazioni socio-assistenziali deve essere presentata all'ufficio protocollo in forma scritta, utilizzando gli appositi stampati, corredati da attestazione ISEE in corso di validità. Il Servizio ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda, anche attraverso l'istituto dell'autocertificazione.

La richiesta può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che il richiedente ritiene utili ai fini della valutazione della domanda.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da confrontarsi con i dati del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Ai sensi e per gli effetti della L. 7.8.1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, l'interessato viene informato del titolare del procedimento, dell'avvio dell'istruttoria, dei tempi stabiliti per la conclusione del procedimento e dell'esito finale dello stesso.

Ai sensi e per gli effetti della legge sulla riservatezza, l'interessato dovrà dichiarare la sua disponibilità al trattamento dei dati personali anche con supporti informatici.

L'accesso agli interventi di cui al presente regolamento, salvo specifiche disposizioni dell'Autorità Giudiziarie, avviene su richieste e con il consenso dell'interessato nel pieno rispetto della sua autonomia, unicità e autodeterminazione.

**Art. 30 - Segretariato Sociale**

I cittadini accedono al Servizio Sociale del Comune di Marino prevalentemente attraverso il Servizio Segretariato Sociale.

Il Servizio di Segretariato Sociale è svolto dalle Assistenti Sociali e offre informazioni e consulenze sui Servizi Sociali assistenziali educativi e sanitari presenti sul territorio. Si caratterizza come un servizio che fornisce notizie pertinenti sulla reale situazione locale e generale. E' una vera "porta di accesso" ai servizi di prossimità.

L'obiettivo principale del Servizio di Segretariato Sociale, nato come servizio essenziale con la legge quadro n.328/2000, è fare in modo che tutti i cittadini possano avere accesso alle risorse e agli aiuti socio-sanitari disponibili sul territorio, facilitandone l'accesso e promuovendone l'uso appropriato alle risorse. Il Servizio di Segretariato Sociale, attraverso un costante monitoraggio e valutazione dei bisogni e delle risorse, è uno strumento utile alla riprogrammazione sociale.

Nello specifico il segretariato sociale ha funzioni di :

- Ascolto, orientamento, accompagnamento, filtro, osservazione e monitoraggio dei problemi e dei bisogni connessi alle singole domande degli utenti;
- Collaborazione al sistema di monitoraggio dell'offerta dei servizi nelle forme e nei modi previsti dal Comune di Marino o da altri soggetti istituzionali titolati;
- Partecipazione al sistema di controllo e vigilanza sui servizi erogati con verifiche dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità;
- Assicurazione della trasparenza e della fiducia nei rapporti tra cittadino e servizi.

Il Segretariato Sociale è un servizio complesso in virtù delle specificità territoriali ed è caratterizzato dalla facile accessibilità per i cittadini. Il principio determinante è la valorizzazione della centralità delle persone e della loro capacità di scelta ed autodeterminazione, attraverso il superamento di logiche assistenziali, promuovendo le responsabilità del singolo soggetto e/o del nucleo familiare.

All'interno di questo Servizio ruotano tutte le figure amministrative del Servizio Sociale relativamente alle istruttorie dei procedimenti secondo un'azione che nel suo complesso è finalizzata alle applicazioni della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza.

### **Art. 31 Sportelli al cittadino**

Su tematiche di solidarietà sociale, quali: ludopatia, usura, donne vittime di violenza, immigrati e rifugiati sarà possibile attivare appositi sportelli di ascolto in collaborazione con associazioni del terzo settore certificate e specializzate nel settore attraverso protocolli d'intesa. Le associazioni forniranno consulenza nell'accoglienza dell'utente che si trova in evidente stato di disagio e nella presa in carico avvalendosi di una rete di supporto.

### **Art. 32 - Calendario delle scadenze**

Le richieste delle prestazioni o dei servizi che non rivestono carattere di eccezionalità ed hanno carattere ricorrente di tipo annuale o semestrale debbono essere presentate al Protocollo del Comune entro i seguenti periodi:

**FINE FEBBRAIO** richieste relative a rinnovi di contributi aventi carattere di continuità, compartecipazione rette RSA / RIABILITATIVE / anziani in struttura; (28 febbraio – 31 marzo)

**FINE MARZO** contributo temporaneo (entro il 31 marzo);

**FINE OTTOBRE** richieste di esonero mensa disabili.

Sono previsti inoltre bandi pubblici relativi ai progetti e alle prestazioni che verranno erogati nell'anno di riferimento, in base alle risorse di bilancio.

### **Art. 33 - Istruttoria**

La domanda, protocollata il giorno della presentazione, deve essere corredata di tutta la documentazione obbligatoria prevista.

L'assistente sociale, che segue il soggetto o il nucleo familiare, cura l'istruttoria della pratica, redige una scheda informatica di valutazione corredata dal progetto di intervento e da una conseguente proposta.

La Commissione Sociale valuta le richieste d'intervento presentate e redige apposito verbale relativo all'accoglienza o meno delle stesse. Il provvedimento relativo alla decisione assunta è comunicato per iscritto agli interessati. Per i bandi pubblici la comunicazione dei risultati è pubblicata sul sito istituzionale nel rispetto delle norme vigenti. I tempi necessari per la conclusione della procedura sono pubblicati sul sito del Comune di Marino nella sezione "Amministrazione trasparente".

### **Art. 34 - Ricorso**

Contro le decisioni adottate dal Servizio Sociale, il cittadino può presentare ricorso scritto e motivato entro trenta giorni dalla data della comunicazione della decisione. E' inoltre possibile segnalare disservizi o gradimenti compilando un apposito modulo, disponibile sul sito del Comune di Marino.

### **Art. 35- Controlli e verifiche**

Per ogni tipo di intervento e/o contributo, l'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare, sulla attestazione ISEE presentata dall'interessato o dai soggetti incaricati e sul tenore di vita, indagini e controlli incrociati, con qualsiasi mezzo a disposizione anche tramite richiesta di controllo agli organi competenti del Ministero delle Finanze. Il servizio inoltre effettuerà ulteriori e idonee forme di controllo finalizzate ad azioni di contrasto a comportamenti opportunistici.

La non veridicità delle dichiarazioni rese e dei documenti presentati dall'utente, annulla la richiesta e comporta i provvedimenti previsti per legge.

### **Art. 36 - Utilizzo dei dati personali**

Qualunque informazione relativa alla persona, di cui il Servizio Sociale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento, sarà trattata, anche con l'utilizzo di mezzi informatici, nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 e successive modifiche e integrazioni. E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali ad altre pubbliche amministrazioni o privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta di prestazioni sociali, previo consenso espresso dell'interessato. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali, diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso i siti istituzionali ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33.

### **Art. 37 - Accesso ai documenti**

Chiunque abbia interesse ad avere informazioni ha diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi, purché non soggetti a segreto di ufficio o a divieto di divulgazione o riservati.

E' necessario presentare richiesta scritta sui modelli disponibili presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico indicando gli estremi del documento oggetto di richiesta e precisando l'interesse connesso all'oggetto della richiesta. Il rilascio, che avviene entro 30 giorni è subordinato al rimborso dei costi di produzione, come da regolamento.

### **Art. 38 - Trasparenza e Pubblicità**

L'azione dei Servizi Sociali è improntata ai principi di trasparenza ed efficacia attraverso l'informazione e la comunicazione ai sensi della legge 150 del 2000 e del Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013. In particolare si vuole:

- garantire una informazione esauriente attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa;

- pubblicizzare e consentire l'accesso ai servizi promuovendo nuove relazioni con i cittadini;
- favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati;
- descrivere le singole azioni con l'indicazione dei tempi di realizzazione;
- intraprendere attività di monitoraggio e valutazione dell'efficacia delle azioni.

Avvalersi, per la comunicazione istituzionale, anche della partecipazione finanziaria di aziende private assicurando alle medesime gli effetti derivanti, in termine di ritorno di immagine, dal loro coinvolgimento nelle peculiari tematiche di utilità sociale.

Ai sensi dell'art 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013 vengono pubblicati, nell'ambito della sezione "Amministrazione Trasparente", gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi e comunque vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico e sociale. Con lo strumento dell'accesso civico, disciplinato dall'art. 5 del citato decreto chiunque può vigilare, attraverso il sito istituzionale, sulle finalità e modalità di utilizzo delle risorse pubbliche.

### **Art.39 – Valutazione e monitoraggio**

Periodicamente la Commissione Sociale provvede a valutare l'efficacia dei servizi al fine di cogliere le potenzialità o le eventuali criticità ed apportare gli opportuni aggiustamenti o modifiche, attraverso appositi strumenti dedicati.

### **Art. 40 - Norme di rinvio**

Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali.

### **Art. 41 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla esecutività della deliberazione di approvazione e abroga automaticamente tutti i regolamenti e le norme precedenti.

## CAPO V Modulistica

I principali moduli sono:

1. Modulo contributi economici
2. Modulo mensa disabili
3. Modulo compartecipazione spesa attività riabilitative residenziali e semi residenziali
4. Modulo compartecipazione alla spesa attività riabilitative residenziali disabili psichici

Ulteriori moduli saranno allegati ai relativi bandi.